



## I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP)

I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari istituite da imprese di assicurazione a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dalla propria situazione lavorativa.

I PIP sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

I PIP gestiti dalla stessa impresa di assicurazione costituiscono un **patrimonio separato e autonomo** rispetto a quello dell'impresa di assicurazione che li istituisce, in quanto è destinato esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti e non può essere utilizzato per soddisfare i diritti vantati dai creditori della società o dagli aderenti.

I PIP sono realizzati mediante:

- ✓ **contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I**, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate dell'impresa di assicurazione
- ✓ **contratti di assicurazione sulla vita di Ramo III**, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Possono esistere anche **forme miste**, nelle quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e III.

L'attività del PIP è disciplinata dal **Regolamento**, redatto sulla base di uno schema adottato dalla COVIP, e dalle **Condizioni generali di contratto**.

Il Regolamento definisce gli elementi identificativi del PIP, le caratteristiche, la contribuzione, le prestazioni, i profili organizzativi e i rapporti con gli aderenti e i beneficiari. Nel documento Condizioni generali di contratto, previsto dalla normativa che disciplina i contratti assicurativi, è contenuto l'insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione attraverso il quale è realizzato il PIP.

La COVIP vigila sulla gestione e sulle condizioni di trasparenza e di offerta al pubblico dei PIP conformi alla vigente normativa in tema di previdenza complementare (decreto legislativo 252/2005). Restano ferme le competenze dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, per i profili relativi alla stabilità delle imprese di assicurazione.

È opportuno segnalare l'esistenza dei cosiddetti "vecchi PIP", ovvero forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti assicurativi istituiti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 che, non essendosi adeguate al decreto stesso, non possono raccogliere nuove adesioni.

I "vecchi PIP" non sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e non sono vigilati dalla COVIP bensì dall'IVASS.

## Ecco cosa è importante sapere sui PIP



### L'adesione

L'adesione a un PIP è volontaria, su base individuale e indipendente dalla condizione lavorativa (si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa). I PIP non possono essere destinatari di adesioni in forma tacita.

È possibile iscrivere i familiari fiscalmente a carico anche se non si è iscritti a propria volta.

L'iscrizione al PIP può avvenire:

- ✓ nelle sedi dell'impresa di assicurazione
- ✓ tramite la rete di distribuzione
- ✓ tramite sito *web*.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Le informazioni chiave per l'aderente** (Parte I della Nota Informativa), in cui vengono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, i comparti di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati). Sono inoltre fornite alcune proiezioni pensionistiche, cioè alcune simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della pensione complementare attesa, calcolate in base ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Il documento include la **Scheda 'I costi'**, in cui vengono rappresentati i costi che l'aderente sostiene durante la partecipazione al PIP e nella fase di erogazione
- ✓ **Informativa sulla sostenibilità** (Appendice della Nota Informativa), che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento

- ✓ il **Questionario di autovalutazione**, che viene sottoposto al potenziale aderente per raccogliere alcune informazioni riguardanti le sue conoscenze in materia di previdenza e la sua propensione al risparmio. Sulla base di tali informazioni, l'interessato potrà orientarsi verso il comparto più adatto al suo profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.

Questi documenti sono consultabili anche sul sito *web* delle imprese istitutrici dei PIP, insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, oltre al **Regolamento**, è disponibile il documento **Le informazioni integrative** (Parte II della Nota informativa) che descrive in modo più dettagliato le caratteristiche del PIP e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.

## DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni chiave per l'aderente** trovi informazioni utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti

## DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito *web* dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP, puoi verificare in ogni momento la correttezza dei versamenti effettuati e la tua posizione individuale



## La contribuzione

**La posizione individuale viene alimentata solo dal contributo dell'aderente**, che può scegliere l'importo e la periodicità dei versamenti. Nel corso del tempo è possibile modificare le proprie scelte.

Il **lavoratore dipendente del settore privato** può versare anche il solo TFR.

Il **lavoratore dipendente del settore pubblico** può versare solo il proprio contributo, ma non il flusso di TFR.

Trattandosi di adesioni su base individuale, **l'iscritto non ha diritto al contributo del datore di lavoro**, il quale può comunque decidere di contribuire al PIP scelto dal proprio dipendente.



## La scelta del comparto di investimento

In base alle caratteristiche del PIP, l'aderente può scegliere di collegare la rivalutazione della sua posizione individuale a:

- ✓ una gestione separata
- ✓ uno o più fondi interni o OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio)
- ✓ una combinazione delle due precedenti modalità.

La **gestione separata** è caratterizzata da una composizione degli investimenti tipicamente prudentiale e, nella maggior parte dei casi, da una garanzia di restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo. Di norma, tale garanzia prevede il cosiddetto "consolidamento" annuo dei rendimenti attribuiti (ciò significa che, se in un anno il rendimento della gestione è superiore a quello garantito, tale maggior valore viene definitivamente acquisito dall'iscritto e non può essere intaccato da eventuali risultati negativi che si realizzassero negli anni successivi).

I **fondi interni o OICR** sono comparti di investimento caratterizzati da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

I comparti di investimento sono classificati in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ obbligazionari puri o misti (investono solo o prevalentemente in obbligazioni)
- ✓ bilanciati (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale)
- ✓ azionari (investono solo o principalmente in azioni).

Per ciascun comparto il PIP indica se e come si siano promosse caratteristiche ambientali e/o sociali o sostenuti obiettivi di sostenibilità.

Prima di effettuare la scelta del comparto di investimento è importante:

- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base e sapere quanti anni mancano per ottenerla
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio
- ✓ considerare il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta del comparto di investimento, occorre anche tenere conto dei costi applicati.

La scelta della linea di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dal **Regolamento** del PIP.



Il **Questionario di autovalutazione**, da compilare prima dell'adesione, ti dà un'indicazione del comparto ritenuto più idoneo tenendo conto delle tue caratteristiche personali e delle tue esigenze previdenziali. Dopo l'adesione, è consigliabile compilarlo periodicamente – accedendo all'area riservata del sito *web* dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP – per verificare nel tempo la congruità delle scelte fatte.

## DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni integrative** sono riportati i rendimenti medi ottenuti dal PIP in diversi orizzonti temporali

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo



## La gestione degli investimenti

La gestione degli investimenti è effettuata dalla stessa impresa di assicurazione che ha istituito il PIP, con possibilità di delega ad altri soggetti abilitati.

I risultati della gestione degli investimenti sono valutati rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (cosiddetto *benchmark*), composto da uno o più indicatori finanziari individuati in conformità alla politica di investimento adottata per ciascun comparto di investimento.



## I costi

Durante la fase di accumulo l'aderente sostiene costi per l'attività di amministrazione, la gestione del patrimonio e l'attività di collocamento del PIP.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece trattenuti:

- ✓ con riferimento ai contratti di Ramo I, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
- ✓ con riferimento ai contratti di Ramo III, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno/OICR.

**DA  
RICORDARE**

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante, prima dell'adesione e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l'**Indicatore sintetico dei costi (ISC)**.

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che un aderente tipo sostiene.

Confrontando l'ISC dei comparti di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente.

Nel documento **Le informazioni chiave per l'aderente** trovi l'ISC di ciascun comparto del PIP

Sul sito *web* della COVIP sono pubblicate le **Schede 'I costi'** di tutte le forme pensionistiche nonché il **Comparatore dei costi** ([http://www.covip.it/i\\_sc\\_dinamico/](http://www.covip.it/i_sc_dinamico/))



**L'informativa agli aderenti in fase di accumulo**

Sul sito dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP, nell'area riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione individuale maturata.

Inoltre, ogni anno l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di trasmettere all'aderente – via posta elettronica o in formato cartaceo – informazioni sulla sua posizione individuale mediante il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**.

Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento del comparto prescelto nonché una simulazione personalizzata della pensione complementare che l'aderente potrebbe percepire al momento del pensionamento, continuando a versare così come fatto sino a tale momento.

Il documento consente quindi all'aderente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati, di seguire l'evoluzione del suo piano pensionistico e di valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo al comparto di investimento e/o al livello contributivo.

**DA  
RICORDARE**

Accedendo all'area riservata del sito *web* dell'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP puoi effettuare in ogni momento una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura



Quando mancano tre anni alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia, l'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP invia all'aderente anche il documento **Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia**, che fornisce informazioni sulla pensione complementare attesa e sulle possibili ulteriori scelte che egli può effettuare (ad esempio, proseguire la contribuzione oltre l'età pensionabile, trasferire la posizione individuale maturata presso un'altra forma di previdenza complementare per beneficiare di migliori condizioni di rendita ecc).



## Il trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'adesione, l'aderente può chiedere il **trasferimento** della posizione maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà, è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche.

Per tale ragione, i soggetti che raccolgono le adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda 'I costi'** della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta. Per il confronto dei costi è anche possibile utilizzare il **Comparatore dei costi** pubblicato sul sito della COVIP ([http://www.covip.it/isc\\_dinamico/](http://www.covip.it/isc_dinamico/)).



## Le prestazioni al momento del pensionamento

### *La rendita*

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'aderente che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni (oppure tre anni per il lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione europea), può trasformare la sua posizione individuale in una rendita calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

Il pagamento della rendita è effettuato dall'impresa di assicurazione che ha istituito il PIP.

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal PIP.

Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà a essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina al momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### *La prestazione in capitale*

L'aderente può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione potrà essere erogata interamente in un'unica soluzione.

#### **DA RICORDARE**

Nel **Regolamento** del PIP trovi maggiori informazioni sulle prestazioni di previdenza complementare

#### *La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)*

Prima che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è possibile inoltre per l'aderente richiedere al PIP il pagamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**). Ciò consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).





La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

## PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda **Le anticipazioni e i riscatti** nella Guida introduttiva alla previdenza complementare

## Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dal Regolamento del PIP l'iscritto può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione)
- ✓ **riscatto** parziale o totale della posizione individuale maturata.



## Profili organizzativi

## DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni integrative** puoi trovare ulteriori informazioni relativamente al Responsabile nonché agli altri soggetti coinvolti nella gestione del PIP (depositario, revisore legale dei conti e soggetti deputati alla raccolta delle adesioni)

Il *Responsabile del PIP*, nominato dall'impresa di assicurazione, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa. Il Responsabile verifica che la gestione del PIP sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari, nel rispetto della normativa (anche secondaria emanata dalla COVIP) e delle previsioni contenute nel Regolamento; vigila sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione in merito ai risultati dell'attività svolta; comunica alla COVIP le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.